

Supplemento 15 alle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Valide dal 1° gennaio 2023

Premessa al supplemento 15, valido dal 1° gennaio 2023

Il presente supplemento completa e precisa le regole concernenti i temi seguenti:

- la determinazione del reddito da lavoro soggetto all'AVS e la sua suddivisione(pro rata temporis) per i lavoratori indipendenti in caso di chiusura dei conti per più anni (N. 1141 seg.);
- la fissazione dei contributi d'acconto per i lavoratori indipendenti se risulta che il reddito conseguito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile (N. 1153 seg.);
- la terminologia concernente lo statuto delle persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno. Secondo il tenore dell'art. 28^{bis} OAVS, se dal calcolo comparativo risulta che i contributi pagati a titolo di un'attività lucrativa, aggiunti a quelli del datore di lavoro, non raggiungono almeno la metà del contributo dovuto in qualità di persona senza attività lucrativa, la persona in questione paga i contributi come se fosse senza attività lucrativa. Nelle direttive viene ora fatta una chiara distinzione tra persone che pagano contributi in qualità di persone senza attività lucrativa e persone che pagano contributi come se fossero senza attività lucrativa (v. in particolare N. 2001 segg.);
- il calcolo comparativo per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno e, dopo aver raggiunto l'età pensionabile, continuano a esercitare un'attività lucrativa (N. 2044 e Allegato 6);
- le prestazioni che sono considerate reddito conseguito in forma di rendita (N. 2089) e prestazioni che non sono considerate come tali (N. 2090);
- il valore dei beni immobili situati nel Cantone di domicilio dell'assicurato e all'estero in relazione al calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa (N. 2104);
- l'obbligo contributivo per i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione senza permesso di dimora (N. 2173.1);
- la riduzione dei contributi. Finora poteva essere accordata in funzione del rapporto esistente tra l'insieme dei mezzi economici degli assicurati e il minimo vitale di cui necessitano. Ora

invece i contributi personali vengono ridotti al contributo minimo o ai contributi già versati (N. 3049); se il contributo minimo (o il doppio del medesimo nel caso delle coppie sposate o delle persone in unione domestica registrata) non è stato interamente versato, deve esserne richiesta la copertura (N. 3001, 3006 e 3053).

Inoltre i valori concernenti il contributo minimo, il contributo massimo per le persone senza attività lucrativa nonché la tavola scalare per gli indipendenti sono stati adeguati in funzione di quelli dell'ordinanza 23 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG.

Sono altresì stati corretti alcuni piccoli errori ed è stata aggiornata la giurisprudenza del Tribunale federale (<u>Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto in materia di contributi AVS, selezione dell'UFAS fino al n. 78 compreso [in tedesco e francese]).</u>

Infine, per motivi di leggibilità, si rinuncia ormai a riprodurre le premesse delle versioni precedenti delle direttive, che restano disponibili nelle vecchie versioni online disponibili sul sito Internet dell'UFAS: Documenti > AVS > Basi AVS > Direttive contributi > DIN > Tutte le versioni (https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6954).

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/23.

1070 Rientra nell'<u>art. 6^{ter} lett. a OAVS</u> il reddito che una persona consegue come (v. al riguardo le DOA)

- titolare di una ditta individuale con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale;
- membro a responsabilità illimitata di una società con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, corrispondente alla società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice del diritto svizzero;
- titolare di una ditta individuale o membro a responsabilità illimitata di una società semplice, in nome collettivo o in accomandita semplice con sede in Svizzera, se questo reddito proviene da uno stabilimento con sede in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale¹;
- membro a responsabilità limitata di una società in accomandita con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, a condizione che si tratti di partecipazioni agli utili o di interessi sul capitale investito. Non è invece esclusa la retribuzione che il membro a responsabilità limitata riceve per l'attività svolta per queste società.

Il reddito è invece frutto di un'attività lucrativa se risulta dall'investimento, dal godimento o dalla valorizzazione di beni appartenenti alla sostanza commerciale². Questo vale in particolare per il fitto, nonché per i ricavi della locazione di spazi commerciali dopo la conclusione dell'attività o per i ricavi di un immobile che dopo alcuni investimenti viene utilizzato prevalentemente a scopo privato. Solo una volta avvenuto il trasferimento legale della proprietà fondiaria nella

1	9	aprile	1984	RCC	1984	pag. 581	DTF	110	V	72
2	3	settembre	1968	RCC	1969	pag. 56	_			
	2	aprile	1969	RCC	1969	pag. 543	_			
	15	aprile	1988	RCC	1988	pag. 539	DTF	114	V	61
	28	aprile	1993	VSI	1993	pag. 230	_			
	20	ottobre	1999	VSI	2000	pag. 51	DTF	125	V	383
	28	aprile	2008	9C_538	3/2007		DTF	134	V	250
	27	giugno	2014	9C_89	7/2013		DTF	140	V	241
	10	dicembre	2021	9C_436	5/2021		_			

sostanza privata non sussiste più alcun reddito da attività lucrativa.

- 1089.3 I proventi da partecipazioni della sostanza commerciale
 1/11 giusta l'art. 18b LIFD sono interamente soggetti a contribuzione. Le autorità fiscali li comunicano senza apportare correzioni di calcolo secondo il diritto fiscale.
- Gli immobili ad uso misto sono attribuiti nell'insieme alla sostanza privata o alla sostanza commerciale. Essi sono considerati utili per l'esercizio dell'attività indipendente quando vi è preponderanza dell'esercizio commerciale rispetto all'uso privato³. Una proprietà fondiaria che dopo alcuni investimenti viene utilizzata prevalentemente a scopo privato deve continuare ad essere considerata sostanza commerciale fino all'avvenuto trasferimento legale nella sostanza privata⁴.
- 1141 Tuttavia, stando alla prassi in materia di diritto fiscale, se il 1/23 lavoratore indipendente inizia la propria attività nell'ultimo trimestre di un anno di contribuzione, può rinunciare alla chiusura dei conti nel primo anno civile. La prima chiusura dei conti viene quindi effettuata nell'anno di contribuzione sequente. Per evitare che all'anno di contribuzione in cui viene iniziata l'attività non venga accreditato alcun reddito da attività lucrativa, il risultato del primo anno d'esercizio viene suddiviso pro rata temporis tra i due anni civili (art. 22 cpv. 4 OAVS). A tal fine è determinante il reddito comunicato dalle autorità fiscali risultante dalla prima chiusura dei conti. La cassa di compensazione deduce da questo importo gli interessi del capitale proprio investito e (se del caso) la franchigia e calcola i contributi personali (v. N. 1170 segg.). Il risultato, determinante per l'aliquota di contribuzione, è suddiviso pro rata temporis tra i due anni civili.

³ 15 giugno 1999 VSI 1999 pag. 209 DTF 125 V 218 ⁴ 10 dicembre 2021 9C 436/2021 –

1142 Esempio:

1/23 – inizio dell'attività: 1.10.2020

prima chiusura dei conti: 31.12.2021

- età ordinaria di pensionamento raggiunta il: 15.01.2021
- reddito secondo la comunicazione fiscale: fr. 150 000
- deduzione dell'interesse sul capitaleproprio per 15 mesi, tasso 2021 = 0 % fr. 0
- reddito dopo deduzione della franchigia per le persone che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento (11 x 1 400 franchi) fr. 134 600
- reddito dopo conversione percentuale (arrotondato per difetto): tasso di contribuzione determinante 2021: 10 % fr. 149 500
- ⇒ suddivisione pro rata temporis per le registrazioni nel CI: fr. 9966.66/mese (3x) \rightarrow 2020: fr. 29 900 fr. 9966.66/mese (12x) \rightarrow 2021: fr. 119 600
- → contributi = fr. 149 500 x 10 % = fr. 14 950
- Se durante l'anno di contribuzione o dopo la fine di quest'ultimo le casse di compensazione, sulla base di indizi, giungono alla conclusione che il reddito conseguito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, invitano gli assicurati soggetti all'obbligo contributivo a comunicare entro un determinato termine il reddito presumibile.
- 1153.1 Se gli assicurati soggetti all'obbligo contributivo non forni-1/23 scono le informazioni richieste, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto d'ufficio (art. 24 cpv. 4 e 5 OAVS; v. N. 1162).
- 1154 Gli assicurati devono comunicare autonomamente e in 1/10 modo plausibile alla loro cassa di compensazione qualsiasi divergenza rilevante dal reddito presumibile constatata du-

rante il periodo di contribuzione o dopo la fine di quest'ultimo (ad es. dopo la chiusura d'esercizio; art. 24 cpv. 4 OAVS)⁵.

- Se il reddito determinante ammonta a 9800 franchi o più, ma è inferiore a 58 800 franchi, i contributi devono essere calcolati secondo la tavola scalare prevista all'art. 21 OAVS.
- 1/23 Se nell'anno di contribuzione il reddito da attività lucrativa indipendente è inferiore all'importo minimo previsto nella tavola scalare o se risulta una perdita, l'assicurato deve versare per l'anno di contribuzione il contributo minimo annuo di 514 franchi. Per principio questo vale anche se il lavoratore è assicurato durante l'intero anno civile ma svolge l'attività lucrativa indipendente soltanto durante una parte dell'anno (ad esempio in caso di cessazione dell'attività lucrativa indipendente nel corso dell'anno civile).
- 1181 Rimangono riservate le eccezioni seguenti:

1/21

- se il lavoratore non è assicurato durante l'intero anno civile (ad esempio in caso di partenza all'estero, di arrivo dall'estero o di decesso), il contributo minimo deve essere fissato pro rata temporis in funzione della durata dell'assoggettamento all'assicurazione. Sul conto individuale bisogna sempre iscrivere la durata effettiva dell'attività lucrativa nell'anno di contribuzione, e non un anno intero;
 - per le persone che hanno raggiunto l'età pensionabile si applica il tasso minimo della tavola scalare se, dopo deduzione della franchigia, il loro reddito è inferiore al valore più basso della tavola scalare (art. 21 cpv. 2 OAVS). La stessa regola si applica per l'anno in cui l'assicurato raggiunge l'età pensionabile, ma la cassa deve prelevare almeno la parte proporzionale di contributo minimo dovuta fino alla fine del mese in cui è stata raggiunta l'età pensionabile (v. N. 3007 e 3012 CER);

⁵ 29 agosto 2008 9C_738/2007 DTF 134 V 405

 se l'assicurato dimostra che il contributo minimo è già stato riscosso sul salario determinante per un'attività lucrativa dipendente esercitata lo stesso anno, può chiedere che i contributi dovuti per un reddito inferiore o uguale a 9800 franchi l'anno vengano riscossi al tasso minimo della tavola scalare (art. 8 cpv. 2 LAVS).

1/23 1. Categorie di assicurati

- 1/23 1.1 Quali assicurati sono persone senza attività lucrativa o devono pagare i contributi come se fossero persone senza attività lucrativa?
- Le persone che durante un anno civile o durante un periodo inferiore di soggiorno in Svizzera non esercitano un'attività lucrativa, sono persone senza attività lucrativa e soggette a contribuzione in quanto tali (art. 10 cpv. 1 LAVS; v. N. 2003 segg.).
- Le persone che esercitano un'attività lucrativa, ma non lo fanno durevolmente a tempo pieno, pagano i contributi, a determinate condizioni, come se fossero persone senza attività lucrativa (art. 28^{bis} OAVS; v. N. 2033 segg.). A seconda del risultato del calcolo comparativo (v. N. 2041 segg.) versano per l'intero anno civile contributi in qualità di persone esercitanti un'attività lucrativa oppure come se fossero persone senza attività lucrativa.
- Sono persone senza attività lucrativa ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LAVS le persone che non esercitano un'attività lucrativa conformemente ai N. 2004 segg.
- 2007 È considerato senza attività lucrativa un assicurato che esercita durante più anni un'attività di poca importanza economica e da cui non trae alcun reddito ⁶.

6	28	maggio	1986	RCC	1986	pag. 540	_			
	8	maggio	1987	RCC	1987	pag. 446	_			
	10	agosto	1988	RCC	1988	pag. 584	_			
	22	maggio	2017	9C 427	7/2016	. •	DTF	143	V	177

- Le persone che lavorano nei laboratori protetti e nei laboratori occupazionali oppure nell'ambito dei programmi di occupazione sono considerate non esercitanti un'attività lucrativa a condizione che ricevano meno di 19.60 franchi al
 giorno. Devono essere trattate allo stesso modo le persone
 la cui retribuzione supera sì tale importo, ma, a causa della
 dimostrata capacità solo occasionale di lavoro, non raggiunge un importo di 4851 franchi all'anno (registrazione
 nel CI corrispondente al contributo minimo).
 Si determina l'importo giornaliero dividendo per il numero
 di ore annue (2000) l'iscrizione nel CI corrispondente al
 contributo minimo arrotondato ai 100 franchi superiori. Il risultato è moltiplicato per il numero di ore giornaliere (8)⁷.
- Rientrano in questa categoria gli assicurati che esercitano un'attività durevole ma non a tempo pieno o svolgono un'attività a tempo pieno ma non durevolmente. Secondo le circostanze (v. calcoli comparativi, N. 2041 segg.) versano contributi come persone senza attività lucrativa (art. 28^{bis} OAVS).
- 2040.2 Esempio 3: ad aprile un casalingo intraprende un'attività lu1/23 crativa al 50 per cento quale segretario in uno studio medico. Poiché esercita l'attività lucrativa al 50 per cento durante 9 mesi, è considerato occupato durevolmente a
 tempo pieno.
- Gli assicurati che non sono occupati durevolmente a tempo pieno pagano in ogni caso contributi come se fossero persone senza attività lucrativa, se i contributi versati sul reddito da attività lucrativa per anno civile, unitamente a quelli del datore di lavoro, non raggiungono il contributo minimo (514 franchi). Pagano contributi come se fossero persone senza attività lucrativa anche se i contributi versati sul reddito da attività lucrativa, unitamente a quelli del datore di lavoro, sono inferiori alla metà dei contributi che dovrebbero versare in qualità di persone senza attività lucrativa.

⁷ 26 maggio 1987 RCC 1987 pag. 449 -

Contributi do- vuti sul red- dito da attività lucrativa	<	Contributo minimo o ½ del contributo do- vuto in qualità di per- sona senza attività lu- crativa	→ Gli assicurati sono soggetti all'ob- bligo contributivo come se fossero persone senza atti- vità lucrativa
	= 0 >	½ del contributo do- vuto in qualità di per- sona senza attività lu- crativa (ma almeno il contributo minimo)	→ Gli assicurati sono soggetti all'ob- bligo contributivo in qualità di <i>persone</i> <i>esercitanti un'attività</i> <i>lucrativa</i>

2043 1/23

Esempi di calcolo comparativo (per esempi più dettagliati, v. Allegato 6).

Esempio 1: di regola A non esercita alcuna attività lucrativa. Durante le feste di fine anno lavora come commessa. La sua sostanza ammonta a 340 000 franchi.

Contributo sul reddito da atti- vità lucrativa: 303 franchi	Contributo do- vuto in qualità di persona senza attività lucrativa 614.80 franchi	Contributo sul reddito da atti- vità lucrativa < contributo mi- nimo	→ L'assicu- rata è sog- getta all'ob- bligo contri- butivo come se fosse una persona senza attività
			lucrativa

Esempio 2: B lavora durante l'intero anno civile per un giorno alla settimana. La sua sostanza ammonta a 200 000 franchi.

reddito da atti- vità lucrativa: 1200 franchi	Contributo dovuto in qualità di persona senza attività lucrativa: contributo minimo	Contributo sul reddito da attività lucrativa > ½ del contributo dovuto in qualità di persona senza attività lucrativa o contributo minimo	→ L'assicurato è soggetto all'obbligo contributivo in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa
---	---	---	--

Esempio 3: C lavora durante l'intero anno civile per un giorno alla settimana. La sua sostanza ammonta a 500 000 franchi.

Contributo sul reddito da atti-	Contributo quale persona senza	Contributo sul reddito da attività	→ L'assicu- rato è sog-
vità lucrativa:	attività lucrativa:	lucrativa	getto all'ob-
1200 franchi	932.80 franchi	>	bligo contri-
		½ del contributo	butivo in
		dovuto quale per-	qualità di
		sona senza atti-	persona
		vità lucrativa (⅓	esercitante
		di 932.80 franchi	un'attività
		= 466.40 franchi)	lucrativa
		o contributo mi-	
		nimo	

Esempio 4: D esercita un'attività lucrativa un mese per anno civile. La sua sostanza ammonta a 1 500 000 franchi.

Contributo sul reddito da atti-	Contributo quale persona senza	Contributo sul reddito da attività	→ L'assicu- rato è sog-
vità lucrativa:	attività lucrativa:	lucrativa	getto all'ob-
1200 franchi	3052.80 franchi	<	bligo contri-
		½ del contributo	butivo come
		dovuto quale per-	se fosse
		sona senza atti-	una <i>per</i> -
		vità lucrativa (½	sona senza
		di 3052.80 franchi	
		= 1526.40 fran-	crativa
		chi)	

2044 Per le persone che hanno raggiunto i limiti d'età di cui all'art. 3 cpv. 1 LAVS non si procede a un calcolo comparativo. Nell'anno civile in cui gli assicurati raggiungono l'età pensionabile il calcolo comparativo viene effettuato solo fino alla fine del mese corrispondente. A tal fine è tenuto conto esclusivamente dei contributi versati sul reddito da attività lucrativa versati fino a quel momento. Per l'esenzione dall'obbligo contributivo giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 LAVS si vedano i N. 2047 seg.

1/23

Esempio: la settantenne E esercita un'attività lucrativa due giorni alla settimana. A prescindere dall'importo della sua

sostanza o del reddito versato in forma di rendita, versa contributi quale persona attiva. Si veda anche il N. 2038.

Gli assicurati che pagano contributi come se fossero persone senza attività lucrativa sulla base del calcolo comparativo possono chiedere la deduzione o il rimborso dei contributi pagati sul reddito da attività lucrativa (v. N. 2139 segg.).

2071 I contributi sono considerati pagati per:

1/23

- le persone senza attività lucrativa il cui coniuge o partner registrato è assicurato nell'AVS ed è considerato come esercitante un'attività lucrativa (v. N. 2003 segg. e 2041 segg. [calcolo comparativo]; art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS)⁸;
- le persone che lavorano nell'azienda del coniuge o del partner registrato senza percepire un salario in contanti (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS), a condizione che i contributi sul reddito da attività lucrativa versati dal coniuge o dal partner registrato – tenendo conto anche di quelli del datore di lavoro – ammontino almeno al doppio del contributo minimo di 514 franchi (v. al riguardo la tavola sinottica riguardo all'obbligo contributivo delle persone sposate o che vivono in unione domestica registrata nell'Allegato
- 2072 Questo vale anche se il coniuge o il partner registrato 1/23 senza attività lucrativa è soggetto all'obbligo contributivo soltanto una parte dell'anno. Anche in questo caso, affinché i contributi siano considerati pagati, il coniuge o il partner registrato deve aver versato almeno il doppio del contributo minimo di 514 franchi⁹.

Esempio: durante tutto il 2023 A lavora come indipendente e versa contributi sul reddito da attività lucrativa per un im-

8 3 aprile 2014 <u>9C 593/2013</u>
 9 7 dicembre 2000 VSI 2001 pag. 75 DTF 126 V 417

porto di 714 franchi. Nell'ottobre 2023 la sua partner registrata B, che non esercita alcuna attività lucrativa, raggiunge l'età pensionabile ordinaria.

Affinché B sia esentata dall'obbligo contributivo dal gennaio all'ottobre 2023, nel 2023 A deve aver versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, ossia almeno 2 x 514 franchi = 1028 franchi. Poiché questi contributi non sono stati versati, per i mesi da gennaio a ottobre, B è soggetta all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa¹⁰.

La regola menzionata al N. 2071 si applica anche all'anno civile del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica, del divorzio o dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata e della vedovanza o del decesso del partner registrato (art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS).

Esempi:

Matrimonio: A e B si sposano nel maggio 2023. Soltanto A svolge un'attività lucrativa. Affinché i contributi di B siano considerati pagati, nel 2023 A deve versare contributi sul reddito da attività lucrativa pari almeno al doppio del contributo minimo (1028 franchi). In tal caso, i contributi di B sono considerati pagati per l'intero anno civile. Se, invece, A versa contributi inferiori al doppio del contributo minimo, B sottostà all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa per l'intero anno (per il calcolo dei contributi nell'anno civile del matrimonio, v. N. 2079).

Divorzio: C e D divorziano nel maggio 2023. Soltanto C esercita un'attività lucrativa. Affinché i contributi di D siano considerati pagati, nel 2023 C deve versare contributi sul reddito da attività lucrativa pari almeno al doppio del contributo minimo (1028 franchi). In tal caso, i contributi di D sono considerati pagati per l'intero anno civile.

¹⁰ 7 dicembre 2000 VSI 2001 pag. 175 DTF 126 V 417

Se, invece, C versa contributi inferiori al doppio del contributo minimo, D sottostà all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa per l'*intero anno* (per il calcolo dei contributi nell'anno civile del divorzio, v. N. 2079).

Vedovanza: nel maggio 2023 F, la partner registrata di E – che non svolge alcuna attività lucrativa – muore. Nei mesi da gennaio a maggio F ha versato contributi salariali superiori a 1028 franchi. I contributi di E sono quindi considerati pagati per *tutto* il 2023.

Se, invece, F avesse versato contributi inferiori al doppio del contributo minimo, E sarebbe soggetta all'obbligo contributivo quale persona senza attività lucrativa per l'*intero anno* (per il calcolo dei contributi nell'anno civile della vedovanza, v. N. 2079, 2101 e 2122).

Le regole menzionate al N. 2071 si applicano anche se il coniuge o il partner registrato continua a lavorare dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento giusta l'art. 21 LAVS o dopo aver anticipato o rinviato la riscossione della rendita di vecchiaia (art. 3 cpv. 4 lett. b LAVS). Esse, invece, non si applicano se il coniuge esercitante un'attività lucrativa non è assoggettato alle disposizioni svizzere in materia di assicurazioni sociali. In tal caso non vi è neanche stato alcun versamento di contributi in Svizzera¹¹.

Esempio: i coniugi G (66 anni) e H (63 anni) lavorano entrambi al 20 per cento. Dal reddito di G vengono prelevati contributi pari al doppio del contributo minimo. In questo modo esonera H dall'obbligo contributivo. Non bisogna eseguire un calcolo comparativo né per G né per H (v. N. 2044 e 2046).

¹¹ 3 aprile 2014 9C_593/2013 DTF 140 V 98 2 giugno 2022 9C_368/2021 –

Sono considerati reddito conseguito in forma di rendita in particolare:

- le rendite di vecchiaia e vedovili dell'AVS;
- l'anticipo AVS concesso da un istituto di previdenza¹²;
- rendite e pensioni d'ogni genere se non erano soggette all'AVS ai sensi dell'<u>art. 7 lett. q OAVS</u>, comprese quelle erogate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero¹³;
- le prestazioni periodiche che i datori di lavoro versano a ex salariati e che non erano soggette all'AVS ai sensi dell'art. 7 lett. q OAVS;
- le prestazioni periodiche versate dai datori di lavoro ai superstiti di ex salariati¹⁴;
- le prestazioni per la formazione e il perfezionamento ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. g OAVS (v. DSD);
- le indennità giornaliere concesse da casse malati e da altri istituti d'assicurazione¹⁵;
- l'assistenza ai disoccupati secondo il diritto cantonale;
- i vitalizi il cui valore non è quantificabile. Gli interessi dei prestiti per il finanziamento di questi vitalizi non possono essere dedotti dal reddito conseguito in forma di rendita (art. 516 segg. CO)¹⁶;
- le prestazioni che provengono da contratti di vitalizio (art. 521 segg. CO) e da contratti analoghi che si basano sul trasferimento di beni patrimoniali;
- il valore locativo dell'alloggio su cui il beneficiario possiede un diritto d'abitazione (<u>art. 776 segg. CC</u>);

				_					
12	12	agosto	1987	RCC	1988	pag. 184	_		
13	13	ottobre	1949	RCC	1949	pag. 473	DTFA	1949	pag. 175
	17	ottobre	1984	RCC	1985	pag. 158	_		
	12	agosto	1987	RCC	1988	pag. 184	_		
	29	luglio	1991	RCC	1991	pag. 433	_		
	3	marzo	2004	VSI	2004	pag. 168	_		
	11	marzo	2015	9C_617	//2014		DTF	141	V 186
14	27	aprile	1951	RCC	1951	pag. 244	DTFA	1951	pag. 126
	9	ottobre	1952	_			DTFA	1952	pag. 183
15	18	settembre	1950	RCC	1950	pag. 458	_		
	29	ottobre	1979	RCC	1980	pag. 211	_		
16	2	febbraio	2006	H 160/0)5		_		

- il valore locativo di un alloggio messo gratuitamente a disposizione¹⁷;
- l'importo delle spese di sostentamento valutato dalle autorità fiscali per l'imposizione secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD¹⁸;
- i benefici patriziali in contanti e in natura;
- le prestazioni periodiche provenienti dalla vendita di brevetti, dalla cessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore, purché non si tratti di un reddito da attività lucrativa¹⁹ (v. DSD);
- le prestazioni fornite regolarmente da un terzo (p. es. da un amico)²⁰;
- le rendite per i figli dell'AVS cui ha diritto il beneficiario di una rendita di vecchiaia (art. 22^{ter} LAVS) versate con la rendita di vecchiaia alla persona soggetta a contribuzione;
- le rendite per i figli per le quali questi ultimi non hanno un diritto proprio (ad esempio le rendite per i figli complementari alla rendita di vecchiaia LPP giusta l'art. 17 LPP o alla rendita d'invalidità LPP giusta l'art. 25 LPP)²¹;
- gli assegni per figli e di formazione cui ha diritto la persona senza attività lucrativa;
- le prestazioni versate a un assicurato in seguito a un divorzio o allo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata. Non ne fanno parte le prestazioni di mantenimento versate ai figli²²;
- il reddito da attività lucrativa del coniuge o del partner registrato con cui quest'ultimo/a non è soggetto/a all'obbligo contributivo nell'assicurazione svizzera²³.

¹⁷ 20 ¹⁸ 28	giugno	1964	RCC	1965	pag. 93	– DTF	141	V 377
	maggio	2015	9C 797			DIF	141	V 3//
10	aprile	1951	RCC	1951	pag. 236	_		
²⁰ 5	luglio	1974	RCC	1975	pag. 29	_		
²¹ 24	luglio	1990	RCC	1990	pag. 454	_		
²² 15	ottobre	1957	RCC	1958	pag. 66	DTFA	1957	pag. 256
27	giugno	1959	RCC	1959	pag. 398	DTFA	1959	pag. 124
²³ 3	marzo	1994	VSI	1994	pag. 174	DTF	120	V 163
28	luglio	1999	VSI	1999	pag. 204	DTF	125	V 230

- Non sono considerati reddito determinante conseguito in forma di rendita:
 - le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia, purché non rientrino nel caso citato al N. 2089 (art. 328 segg. CC);
 - le prestazioni versate ai sensi della LPC;
 - le prestazioni versate ai sensi della LPTD;
 - le prestazioni assistenziali regolari dell'aiuto sociale;
 - tutte le prestazioni di rendita dell'Al federale (<u>art. 28</u> cpv. 1 OAVS);
 - le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAVS, della LPP e della LAINF)²⁴;
 - il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione²⁵:
 - le prestazioni periodiche del datore di lavoro versate al termine del rapporto di lavoro e sul cui valore – eventualmente capitalizzato – sono già stati prelevati contributi ai sensi dell'art. 7 lett. q OAVS²⁶;
 - prestazioni uniche o periodiche di un istituto per la previdenza professionale finanziate dal datore di lavoro, in forma unica o periodica, a favore di una persona al termine del rapporto di lavoro e sul cui valore eventualmente capitalizzato sono già stati prelevati contributi conformemente all'art. 7 lett. q OAVS²⁷;
 - gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali.
- 2098.1 Esempio: Il 1° aprile X raggiunge l'età di pensionamento
 1/23 ordinaria. Fino a quel momento ha percepito una rendita
 AVS anticipata e una rendita LPP. Il reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a marzo è ammontato a

²⁴ 24 ²⁵ 11	luglio	1990	RCC	1990	pag. 454	_			
20 11	aprile	1953	RCC	1953	pag. 214	_			
6	giugno	1975	RCC	1976	pag. 153	DTF	101	V	177
28	marzo	1979	RCC	1979	pag. 551	_			
3	marzo	1994	VSI	1994	pag. 207	-			
²⁶ 8	settembre	2005	H 242/0)4	_				
²⁷ 12febl	braio 20 ⁻	16 9C_	_573/201	5	_				

9000 franchi. Al 31 dicembre X dispone di una sostanza di 600 000 franchi.

Il reddito conseguito in forma di rendita durante tre mesi è calcolato su un anno: (al mese: fr. 9000 : 3) X 12 = fr. 36 000.

Esso è moltiplicato per 20 e la sostanza viene aggiunta: fr. 36 000 x 20 = fr. 720 000 + fr. 600 000 = fr. 1 320 000.

Conformemente alla tavola scalare dei contributi per le persone senza attività lucrativa (si arrotonda a fr. 1 300 000), il contributo annuo ammonta a 2628.80 franchi. Poiché X è soggetto all'obbligo contributivo solo durante 3 mesi, deve pagare solo i 3/12 (trimestre), ossia **657.30 franchi**.

- Anche in caso di obbligo contributivo inferiore a un anno è di regola determinante la sostanza calcolata dalle autorità fiscali per quell'anno civile. L'assicurato tenuto a versare i contributi può però chiedere che si tenga conto della sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, se essa diverge considerevolmente da quella calcolata dalle autorità fiscali (p. es. in caso di raggiungimento dell'età pensionabile durante l'anno; art. 29 cpv. 6 OAVS).
- Per i beni immobili, le autorità fiscali cantonali tengono conto dei valori di ripartizione intercantonali. Il valore di ripartizione intercantonale non è applicato agli immobili all'estero²⁸. Le comunicazioni sono vincolanti.
- Se la sostanza di un assicurato, incluso il reddito conseguito in forma di rendita capitalizzato, è manifestamente inferiore a 340 000 franchi, le casse di compensazione possono rinunciare a chiedere una comunicazione fiscale, a condizione che possano procurarsi i dati determinanti in altro modo.

__

²⁸ 25 giugno 2020 9C_665/2019

2117 Esempio 1: persona non sposata 1/23 A non è sposato e per tutto l'anno

A non è sposato e per tutto l'anno è tenuto a versare i contributi quale persona senza attività lucrativa. Dispone di un reddito mensile conseguito in forma di rendita di 3000 franchi (variante: 1000 franchi). La sua sostanza al 31 dicembre ammonta a 500 000 franchi (variante: 50 000 franchi).

Base di calcolo / Sostanza e reddito conse- guito in forma di rendita determinanti	Importo dei contributi
 Esempio 1 Sostanza al 31 dicembre: 500 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a dicembre moltiplicato per 20: 20 x 36 000 franchi = 720 000 franchi Base di calcolo: 1 220 000 franchi 	Contributo annuo conformemente alla tabella: 2416.80 franchi
 Variante con il contributo minimo Sostanza al 31 dicembre: 50 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a dicembre moltiplicato per 20: 20 x 12 x 1000 franchi = 240 000 franchi Base di calcolo: 290 000 franchi 	Contributo annuo conformemente alla tabella: 514 franchi (contributo minimo)

2118 Esempio 2: persona sposata o che vive in unione dome-1/23 stica registrata

B e C sono sposati e per tutto il 2016 sono tenuti a versare i contributi quali persone senza attività lucrativa. Per l'intero anno conseguono un reddito in forma di rendita di 40 000 franchi. La sostanza della coppia al 31 dicembre ammonta a 1 milione di franchi.

Base di calcolo / Sostanza e reddito conse- guito in forma di rendita determinanti	Importo dei contributi
Contributi B:	
 metà della sostanza della coppia al 31 dicembre: 500 000 franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita dalla coppia nell'anno in que- stione moltiplicato per 20: 400 000 fran- chi Base di calcolo: 900 000 franchi 	Contributo annuo conformemente alla tabella: 1780.80 franchi
Contributi C:	
Identica alla base di calcolo di B.	C paga gli stessi contributi di B.

2119 Esempio 3: arrivo dall'estero di una persona non sposata 1/23 D non è sposato. Il 1° agosto arriva in Svizzera. Da agosto a dicembre è assicurato e tenuto a versare i contributi. Nei cinque mesi in cui è soggetto all'obbligo contributivo consegue un reddito in forma di rendita per un importo complessivo di 15 000 franchi (variante 1: 5000 franchi; variante 2: 90 000 franchi). La sua sostanza al 31 dicembre ammonta a 500 000 franchi (variante 1: 50 000 franchi; variante 2: 5 milioni di franchi).

Base di calcolo / Sostanza e reddito conse- guito in forma di rendita determinanti	Importo dei contributi
 Sostanza al 31 dicembre: 500 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da agosto a dicembre moltiplicato per 20 (20 x 15 000 franchi = 300 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 720 000 franchi Base di calcolo: 1 220 000 franchi 	5/12 del contributo annuo conformemente alla tabella (2416.80 franchi): 1208.40 franchi
Variante 1 con calcolo pro rata del contributo minimo	
 Sostanza al 31 dicembre: 50 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da agosto a dicembre moltiplicato per 20 (20 x 5000 franchi = 100 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 240 000 franchi Base di calcolo: 290 000 franchi 	5/12 del contributo annuo conformemente alla tabella (514 franchi): 214 franchi
 Variante 2 con calcolo pro rata del contributo massimo Sostanza al 31 dicembre: 5 mio. di franchi e reddito conseguito in forma di rendita da agosto a dicembre moltiplicato per 20 (20 x 90 000 = 1 800 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 4 320 000 franchi Base di calcolo: 9 320 000 franchi 	5/12 del contributo annuo conformemente alla tabella (25 700 franchi): 10 708.50 franchi

2120 Esempio 4: una persona che vive in unione domestica 1/23 registrata raggiunge l'età pensionabile

E vive in unione domestica registrata con F. Non esercita alcuna attività lucrativa e a maggio raggiunge l'età pensionabile. Per l'intero anno civile F è tenuto a versare i contributi quale persona senza attività lucrativa. Da gennaio a maggio i partner conseguono un reddito in forma di rendita per un importo complessivo di 15 000 franchi; da giugno a dicembre il loro reddito in forma di rendita è pari a 45 500 franchi. La loro sostanza al 31 dicembre ammonta a 800 000 franchi.

Base di calcolo / Sostanza e reddito conse- guito in forma di rendita determinanti	Importo dei contributi
Contributi E:	
 metà della sostanza dei partner registrati al 31 dicembre: 400 000 franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita dai partner registrati da gennaio a maggio moltiplicato per 20 (½ 20 x 15 000 franchi = 150 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 360 000 franchi Base di calcolo: 760 000 franchi 	5/12 del contributo annuo conforme- mente alla tabella (1462.80 franchi): 609.50 franchi
Contributi F:	
 metà della sostanza dei partner registrati al 31 dicembre: 400 000 franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita dai partner registrati nell'anno in questione moltiplicato per 20 (= complessivamente 60 500 franchi): 605 000 franchi 	Contributo annuo conformemente alla tabella: 1992.80 franchi
Base di calcolo: 1 005 000 franchi	

2121 1/23 Esempio 5: partenza all'estero di una persona sposata G è sposato con H. Entrambi abitano in Svizzera. H lavora in uno Stato contraente ed è assoggettato alle assicurazioni sociali di questo Stato. G non svolge alcuna attività lucrativa. In settembre la coppia parte all'estero. La loro sostanza al giorno della partenza ammonta a 2 milioni di franchi. Il reddito dall'attività lucrativa che H ha conseguito da gennaio a settembre ammonta a 9000 franchi mensili. La metà di questo reddito è preso in considerazione come reddito conseguito in forma di rendita determinante per il calcolo dei contributi di G.

Base di calcolo / Sostanza e reddito conse- guito in forma di rendita determinanti	Importo dei contributi
 Contributi G: metà della sostanza della coppia alla data della partenza: 1 mio. di franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a settembre moltiplicato per 20 (½ x 20 x 81 000 franchi = 810 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 1,08 mio. di franchi Base di calcolo: 2,08 mio. di franchi 	9/12 del contributo annuo conformemente alla tabella (4536.80 franchi): 3402.90 franchi

2122 1/23 Esempio 6: vedovanza nell'anno di contribuzione I muore a giugno. Lascia la moglie K. Fino al giorno del decesso la coppia conseguiva un reddito in forma di rendita per un importo complessivo di 2000 franchi mensili. La sostanza della coppia al giorno del decesso ammontava a 400 000 franchi. Dal decesso di I fino alla fine dell'anno K consegue un reddito in forma di rendita di 1500 franchi mensili. La sua sostanza al 31 dicembre ammonta a 300 000 franchi.

Base di calcolo / Sostanza e reddito conse- guito in forma di rendita determinanti	Importo dei contri- buti
 Coniuge deceduto I: metà della sostanza della coppia al giorno del decesso: 200 000 franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a giugno moltiplicato per 20 (½ x 20 x 12 000 franchi = 120 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 240 000 franchi Base di calcolo: 440 000 franchi 	6/12 del contributo conformemente alla tabella (826.80 fran- chi): 413.40 franchi
 Coniuge superstite K: 1. Contributo da gennaio a giugno: metà della sostanza della coppia al giorno del decesso: 200 000 franchi e metà del reddito conseguito in forma di rendita da gennaio a giugno moltiplicato per 20 (½ x 20 x 12 000 franchi = 120 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 240 000 franchi Base di calcolo: 440 000 franchi 	6/12 del contributo conformemente alla tabella (826.80 fran- chi): 413.40 franchi
 2. Contributi da luglio a dicembre: sostanza al 31 dicembre: 300 000 franchi e reddito conseguito in forma di rendita da luglio a dicembre moltiplicato per 20 (20 x 9000 = 180 000 franchi) e calcolato su dodici mesi: 360 000 franchi Base di calcolo: 660 000 franchi Totale dei contributi dovuti da K nell'anno in questione: 	6/12 del contributo conformemente alla tabella (1250.80 franchi): 625.20 franchi 413.40 + 625.20 = 1038.60 franchi

- 2126 I contributi possono essere versati ogni anno se:
 - sono stati condonati e devono quindi essere versati dal Cantone di domicilio;
 - l'obbligo di versare i contributi come persona senza attività lucrativa può essere determinato solo alla fine dell'anno;
 - si tratta del contributo minimo.
- Se un assicurato che deve versare per un anno civile contributi come se fosse una persona senza attività lucrativa (v. N. 2033 segg.) ha versato per tale anno contributi sul reddito da attività lucrativa, può chiedere che tali contributi, unitamente a quelli del datore di lavoro, vengano dedotti da quelli da lui dovuti in qualità di persona senza attività lucrativa (art. 30 OAVS).
- Se risulta che i contributi versati sul reddito da attività lu1/11 crativa sono così elevati che l'assicurato non deve pagare
 contributi come se fosse una persona senza attività lucrativa, la decisione di fissazione dei contributi dovuti come
 persona senza attività lucrativa deve essere annullata per
 via di riconsiderazione (v. la Circolare sul contenzioso
 nell'AVS, l'AI, le IPG e le PC). I contributi pagati in più
 dall'assicurato devono essere restituiti.
- Per quanto riguarda la contabilizzazione dei contributi versati in qualità di persona senza attività lucrativa si vedano le Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione.
- 2173.1 La sospensione della riscossione dei contributi cessa defi1/23 nitivamente quando la persona riprende un'attività lucrativa
 ed è affiliata all'AVS. Se successivamente la persona
 cessa nuovamente di svolgere l'attività lucrativa, deve versare contributi sulla base del suo domicilio. I contributi non
 vengono invece riscossi retroattivamente dal momento
 dell'acquisizione del domicilio in Svizzera, fintanto che non
 è soddisfatta una delle condizioni di cui al N. 2172.

- 3004 Possono ottenere la riduzione o il condono dei contributi:
 - gli assicurati che esercitano un'attività indipendente e devono pagare personalmente il contributo;
 - i dipendenti di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo contributivo. Essi sono assimilati ai lavoratori indipendenti a meno che il datore di lavoro non abbia dato il suo consenso alla riscossione dei contributi alla fonte (art. 6 cpv. 2 LAVS e art. 14 cpv. 1 LAVS)²⁹;
 - gli assicurati senza attività lucrativa che devono versare personalmente i contributi fissati in base alle loro condizioni sociali.
- Di regola solo i crediti contributivi passati in giudicato possono essere oggetto di una riduzione (o di un condono).
- La riduzione e il condono non riguardano solo i contributi dell'AVS, bensì anche quelli dell'AI e delle IPG nonché i contributi AD (dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi) e gli interessi di mora.
- Se dalla richiesta non risulta chiaramente se l'assicurato vuole contestare le basi di conteggio dei contributi ricorrendo a rimedi giuridici contro la decisione o richiedere una riduzione dei contributi per inesigibilità, la cassa deve invitarlo a precisare la natura della sua richiesta³⁰.
- La condizione d'inesigibilità è soddisfatta quando il pagamento dell'intero contributo non permetterebbe all'assicurato di coprire il suo fabbisogno vitale secondo la LEF (v. N. 3026) e quello della sua famiglia o della sua unione domestica registrata³¹, vale a dire quando le spese indispensabili al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai mezzi disponibili³².

				_					
29	11	maggio	1950	RCC	1950	pag. 300	DTFA	1950	pag. 121
30	28	novembre	1950	RCC	1951	pag. 43	_		
	15	maggio	1951	RCC	1951	pag. 293	DTFA	1951	pag. 130
31	31	dicembre	1948	RCC	1949	pag. 162	DTFA	1948	pag. 142
	5	agosto	1952	RCC	1952	pag. 319	DTFA	1952	pag. 189
	28	settembre	1988	RCC	1989	pag. 122	_		
32	6	novembre	1987	RCC	1988	pag. 132	DTF	113	V 252

- La possibilità di compensare contributi AVS/AI/IPG con una rendita AVS o una rendita AI esclude una riduzione dei contributi, dato che la compensazione ha precedenza sulla valutazione del rispetto del minimo vitale. La richiesta di riduzione dei contributi è dunque sottoposta a verifica solo se la compensazione è stata rifiutata.
- 3046 Il condono del debito d'imposta costituisce sì un indizio d'insolvenza dell'assicurato, ma di per sé non implica necessariamente una riduzione dei contributi AVS³³. Tuttavia, in caso di dubbio, i motivi d'accettazione o di rifiuto del condono del debito d'imposta possono dare indicazioni utili per l'esame della domanda di riduzione.
- Se le condizioni per una riduzione sono soddisfatte, i contributi personali vengono ridotti ai contributi più elevati già versati o al contributo minimo (o al doppio del contributo minimo, v. N. 3053).
- I debiti e i loro interessi non giustificano di per sé il fatto che si consideri l'esistenza economica dell'assicurato come seriamente minacciata né, di conseguenza, la concessione di una riduzione³⁴.
- La riduzione riguarda la totalità del contributo annuale. Se l'assicurato ha già versato una parte dei contributi prima di presentare la domanda di riduzione, i contributi vanno ridotti a questo importo³⁵.
- Se il contributo di una persona sposata o che vive in unione domestica registrata è ridotto al di sotto del doppio del contributo minimo, il coniuge o il partner registrato della persona che ha inoltrato la domanda deve essere informato per lettera raccomandata del fatto che sarà tenuto in

28	settembre	1988	RCC	1989	pag. 122	_		
2	novembre	1994	_			DTF	120	V 271
³³ 17	marzo	1954	RCC	1954	pag. 230	_		
2	novembre	1994	VSI	1995	pag. 161	_		
³⁴ 21	novembre	1953	RCC	1954	pag. 70	DTFA	1953	pag. 281
³⁵ 21	novembre	1953	RCC	1954	pag. 70	DTFA	1953	pag. 281

	ogni caso al pagamento del contributo (minimo) per l'anno civile corrispondente (v. anche N. 3006).
3054 1/23	soppresso
3057 1/23	I contributi vengono ridotti ai contributi più elevati già versati o al contributo minimo (v. N. 3049).
3058 1/23	soppresso
3061 1/23	 La decisione deve contenere: la decisione in merito alla richiesta (approvazione o rifiuto); i motivi della concessione della riduzione (ad es. minimo vitale superato) o del rifiuto; l'ammontare dei contributi iniziali; l'ammontare dei contributi ridotti; l'indicazione che i contributi ridotti non sono presi in considerazione per il calcolo della rendita e che ciò può avere incidenze negative al momento del futuro calcolo della rendita); l'indicazione dei mezzi d'impugnazione (v. la Circolare sul contenzioso nell'AVS, l'Al, le IPG e le PC).
3064 1/23	Le casse di compensazione devono inviare man mano all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali una copia di tutte le decisioni che concernono la concessione di una riduzione.
3065 1/23	soppresso
3066	La riduzione per inesigibilità può essere concessa soltanto per i contributi personali arretrati, vale a dire per i contributi scaduti del periodo di calcolo anteriore (N. 3008).
3067	La riduzione implica che, per tutto il periodo di contribuzione indicato nella decisione, l'assicurato dovrà versare solo il contributo ridotto.

Se la cassa di compensazione constata che una riduzione è stata concessa a torto, deve annullare la decisione, se esiste un motivo di riesame sotto forma di una revisione processuale o una riconsiderazione secondo l'art. 53 LPGA.

4ª parte: Allegati

- 1/11 1. Direttive per le autorità fiscali sulla procedura di comunicazione elettronica del reddito alle casse di compensazione AVS
- Per i proventi da partecipazioni della sostanza commer-1/23 ciale giusta l'<u>art. 18*b* LIFD</u> vanno indicati gli importi lordi, ossia senza le correzioni apportate dalle autorità fiscali³⁶.

³⁶ 30 dicembre 2021 9C_270/2021 -

5. Obbligo contributivo delle persone sposate e delle persone che vivono in unione domestica registrata

Tutti i casi riguardano coppie sposate in cui la moglie risp. il marito non ha ancora compiuto i 64 risp. 65 anni e donne e uomini che vivono in unione domestica registrata che non hanno ancora compiuto i 64 risp. 65 anni.

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucra- tiva/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucra- tiva/il contributo minimo è rag- giunto, ma non il doppio di quest'ultimo	senza attività lucrativa	soggetto all'obbligo contributivo come una persona senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno
esercitante un'attività lucrativa/ pagamento del doppio del contributo minimo	Per A e B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla loro attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	Per A e B i contributi sono prelevati sul red- dito proveniente dalla loro attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	I contributi di A sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).	Per A i contributi sono pre- levati sul reddito prove- niente dalla sua attività lu- crativa (<u>art. 4 cpv. 1</u> <u>LAVS</u>). I contributi come una per- sona senza attività lucra- tiva dovuti da A sono con- siderati pagati (<u>art. 3</u> <u>cpv. 3 lett. a LAVS</u>).
			Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	Per B i contributi sono pre- levati sul reddito prove- niente dalla sua attività lu- crativa (<u>art. 4 cpv. 1</u> <u>LAVS</u>).

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucra- tiva/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il contributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	senza attività lucrativa	soggetto all'obbligo contributivo come una persona senza attività lu- crativa in base al calcolo compara- tivo in caso di occupazione non du- revolmente esercitata a tempo pieno
esercitante un'attività lucrativa/il contributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	Per A e B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla loro attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	Per A e B i contributi sono prelevati sul red- dito proveniente dalla loro attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	A deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).	A deve versare contributi come una persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS). A può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).
			Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	Per B i contributi sono pre- levati sul reddito prove- niente dalla sua attività lu- crativa (<u>art. 4 cpv. 1</u> <u>LAVS</u>).

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucra- tiva/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucra- tiva/il contributo minimo è rag- giunto, ma non il doppio di quest'ultimo	senza attività lucrativa	soggetto all'obbligo contributivo come una persona senza attività lu- crativa in base al calcolo compara- tivo in caso di occupazione non du- revolmente esercitata a tempo pieno
senza attività lucra- tiva	Per A i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS). I contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).	Per A i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS). B deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).	A e B devono versare contributi quali persone senza attività lucrativa determinati per ognuno sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).	A e B devono versare contributi come e/o quali persone senza attività lucrativa determinati per ognuno sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS). A può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucra- tiva/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucra- tiva/il contributo minimo è rag- giunto, ma non il doppio di quest'ultimo	senza attività lucrativa	soggetto all'obbligo contributivo come una persona senza attività lu- crativa in base al calcolo compara- tivo in caso di occupazione non du- revolmente esercitata a tempo pieno
soggetto all'obbligo contributivo come una persona senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno	Per A i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS). Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	Per A i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS). B deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).	A e B devono versare contributi come e/o quali persone senza attività lucrativa determinati per ognuno sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).	A e B devono per principio versare contributi come e/o quali persone senza attività lucrativa determinati per ognuno sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).
	I contributi come una persona senza attività lucrativa dovuti da B quale persona senza attività lucrativa sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).	B può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).	B può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).	A e B possono chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla loro attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS).

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pa- gamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il con- tributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	soggetto all'obbligo contributivo come una persona senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente eserci- tata a tempo pieno
collabora nell'azienda del part- ner senza ricevere un salario in contanti	Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS). I contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. b LAVS).	Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS). B deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).	I. ¹ A e B devono per principio versare contributi come e/o quali persone senza attività lucrativa determinati per ognuno sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS). A può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS). II. ² Se A (che gestisce l'azienda) ha pagato contributi sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa pari almeno al doppio del contributo minimo, i contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. b LAVS).

¹ l. = principio: il partner A e il partner B devono versare contributi come persone senza attività lucrativa.

² II. = situazione del partner B se il partner A ha versato il doppio del contributo minimo.

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pa- gamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il con- tributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	soggetto all'obbligo contributivo come una persona senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente eserci- tata a tempo pieno
collabora nell'azienda del part- ner e riceve un sala- rio in contanti/il con- tributo minimo non è raggiunto	Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS). B versa i contributi prelevati sul suo salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS). B non è più tenuto a versare contributi come una persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LAVS).	Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS). B versa i contributi prelevati sul suo salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS). B deve versare contributi come una persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS). B può chiedere però che i contributi pagati sul suo salario in contanti vengano computati (art. 30 OAVS).	I. ³ A e B devono per principio versare contributi come persone senza attività lucrativa determinati per ognuno sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS). A e B possono chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla loro attività lucrativa/salario in contanti vengano computati (art. 30 OAVS). II. ⁴ Se A (che gestisce l'azienda) ha pagato contributi sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa pari almeno al doppio del contributo minimo, i contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. b LAVS).

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pa- gamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il con- tributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	soggetto all'obbligo contributivo come una persona senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente eserci- tata a tempo pieno
			B versa i contributi prelevati sul suo salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).
			B non è più tenuto a versare contributi come una persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 lett. b LAVS).

³ I. = principio: il partner A e il partner B devono versare contributi come persone senza attività lucrativa. 4 II. = situazione del partner B se il partner A ha versato il doppio del contributo minimo.

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pa- gamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il con- tributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	soggetto all'obbligo contributivo come una persona senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno
collabora nell'azienda del part- ner e riceve un sala- rio in contanti/il con- tributo minimo è rag- giunto, ma non il doppio di quest'ul- timo	Per A e B i contributi sono prelevati sul reddito della loro attività lucrativa/salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).	Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS). Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa/salario in contanti.	A deve per principio versare contributi come una persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS). A può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati (art. 30 OAVS). I contributi di B sono prelevati sul suo salario in contanti.

Partner A Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pa- gamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il contributo minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	soggetto all'obbligo contributivo come una persona senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevolmente esercitata a tempo pieno
collabora nell'azienda del part- ner e riceve un sala- rio in contanti/paga- mento del doppio del contributo minimo	Per A e B i contributi sono prelevati sul reddito dalla loro attività lucrativa/salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).	Per A e B i contributi sono pre- levati sul reddito dalla loro atti- vità lucrativa/salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).	Per A i contributi sono prelevati sul reddito dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS). I contributi di A come una persona senza attività lucrativa sono considerati pagati (art. 5 cpv. 3 lett. a LAVS). I contributi di B sono prelevati sul suo salario in contanti (art. 5 cpv. 3 LAVS).

Tutti i casi riguardano coppie sposate o partner registrati di cui uno dei coniugi o partner ha già raggiunto l'età del pensionamento

Partner A età pensionabile Partner B	esercitante un'attività lucra- tiva/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il doppio del contributo minimo non è raggiunto	senza attività lucrativa
esercitante un'attività lucra- tiva/pagamento del doppio del contributo minimo	Per A i contributi sono pre- levati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (<u>art. 4 LAVS</u> , <u>art. 6quater OAVS</u>).	Per A i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS).	A non è tenuto a versare i contributi (<u>art. 3 cpv. 1</u> <u>LAVS</u>).
	Per B i contributi sono pre- levati sul reddito prove- niente dalla sua attività lu- crativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).
esercitante un'attività lucra- tiva/il contributo minimo è rag- giunto, ma non il doppio di quest'ultimo	Per A i contributi sono pre- levati sul reddito da attività lucrativa eccedente la fran- chigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS).	Per A i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS).	A non è tenuto a versare i contributi (<u>art. 3 cpv. 1</u> <u>LAVS</u>).

Partner A età pensionabile Partner B	esercitante un'attività lucra- tiva/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il doppio del contributo minimo non è raggiunto	senza attività lucrativa
	Per B i contributi sono pre- levati sul reddito prove- niente dalla sua attività lu- crativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).	Per B i contributi sono prelevati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa (art. 4 cpv. 1 LAVS).
senza attività lucrativa	Per A i contributi sono pre- levati sul reddito da attività lucrativa eccedente la fran- chigia (<u>art. 4 LAVS</u> , <u>art. 6^{quater} OAVS</u>).	Per A i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS).	A non è tenuto a versare i contributi (<u>art. 3 cpv. 1</u> <u>LAVS</u>).
	I contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. a e 3 cpv. 4 lett. b LAVS).	B deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).	B deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).

Partner A età pensionabile Partner B	esercitante un'attività lucra- tiva/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il doppio del contributo minimo non è raggiunto	senza attività lucrativa
senza attività lucrativa in base al calcolo comparativo in caso di occupazione non durevol- mente esercitata a tempo pieno	Per A i contributi sono pre- levati sul reddito da attività lucrativa eccedente la fran- chigia (<u>art. 4 LAVS</u> , <u>art. 6^{quater} OAVS</u>).	Per A i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS).	A non è tenuto a versare i contributi (<u>art. 3 cpv. 1</u> <u>LAVS</u>).
	I contributi di B sono considerati pagati (<u>art. 3 cpv. 3</u> <u>lett. a</u> e <u>3 cpv. 4 lett. b</u> <u>LAVS</u>).	B deve versare contributi come una persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS). B può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati	B deve versare contributi come una persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS). B può chiedere però che i contributi pagati sul reddito proveniente dalla sua attività lucrativa vengano computati

Partner A età pensionabile Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il doppio del contributo minimo non è raggiunto
collabora nell'azienda del partner senza ricevere un salario in contanti	Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lu- crativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS).	Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS).
	I contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. a e 3 cpv. 4 lett. b LAVS).	B deve versare contributi come una persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).

Partner A età pensionabile Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il doppio del contri- buto minimo non è raggiunto
collabora nell'azienda del partner e riceve un salario in contanti/il contri- buto minimo non è raggiunto	Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lu- crativa eccedente la franchigia (<u>art. 4</u> <u>LAVS</u> , <u>art. 6^{quater} OAVS</u>).	Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS).
	B versa i contributi prelevati sul suo salario in contanti (<u>art. 4 cpv. 1</u> e <u>art. 5 cpv. 3</u> <u>LAVS</u>).	B versa i contributi prelevati sul suo salario in contanti (<u>art. 4 cpv. 1</u> e <u>art. 5 cpv. 3</u> <u>LAVS</u>).
	I contributi di B sono considerati pagati (art. 3 cpv. 3 lett. a e 3 cpv. 4 lett. b LAVS).	B deve versare contributi quale persona senza attività lucrativa determinati sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 10 cpv. 1 e 3 LAVS, art. 28 cpv. 4 OAVS).
		B può chiedere però che i contributi pa- gati sul suo salario in contanti vengano computati (<u>art. 30 OAVS</u>).

Partner A età pensionabile Partner B	esercitante un'attività lucrativa/pagamento del doppio del contributo minimo	esercitante un'attività lucrativa/il doppio del contributo minimo non è raggiunto
collabora nell'azienda del partner e riceve un salario in contanti/il contri- buto minimo è raggiunto, ma non il doppio di quest'ultimo	Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS). B versa contributi prelevati sul suo salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).	Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS). B versa contributi prelevati sul suo salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).
collabora nell'azienda del partner e riceve un salario in contanti/paga- mento del doppio del contributo mi- nimo	Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS). Per B i contributi sono prelevati sul reddito dalla sua attività lucrativa/salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).	Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS). Per B i contributi sono prelevati sul reddito dalla sua attività lucrativa/salario in contanti (art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 3 LAVS).

Tutti i casi riguardano coppie sposate o partner registrati di cui entrambi i oniugi o partner hanno raggiunto l'età del pensionamento

esercitante un'attività lucrativa	Per A e B i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS).	A non è tenuto a versare i contributi (art. 3 cpv. 1 LAVS). Per B i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS).
senza attività lucrativa	Per A i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS). B non è tenuto a versare i contributi (art. 3 cpv. 1 LAVS).	A e B non sono tenuti a versare i contributi (art. 3 cpv. 1 LAVS).

Partner A età pensionabile Partner B età pensionabile	esercitante un'attività lucrativa	senza attività lucrativa
collabora nell'azienda del partner senza ricevere un salario in contanti	Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS). B non è tenuto a versare i contributi (art. 5 cpv. 3 lett. b LAVS).	
collabora nell'azienda del partner e riceve un salario in contanti	Per A (che gestisce l'azienda) i contributi sono prelevati sul reddito da attività lucrativa eccedente la franchigia (art. 4 LAVS, art. 6quater OAVS). B paga i contributi sul suo salario in contanti nella misura in cui quest'ultimo supera la franchigia (art. 5 cpv. 3 lett. b LAVS), art. 6quater OAVS).	

6. Esempi di calcolo comparativo

Esempio 1: attività a tempo parziale 1/23

Una coppia divorzia a marzo. In base alla sentenza di divorzio, all'ex moglie vengono assegnate una sostanza di 1 milione di franchi e una pensione alimentare mensile di 3000 franchi. Fino al divorzio essa ha ricevuto alimenti pari a 3500 franchi al mese. A partire dal mese di aprile lavora a tempo parziale (grado di occupazione: 20 %) e guadagna 800 franchi al mese.

Osservazioni preliminari:

- Se l'ex marito avesse esercitato un'attività lucrativa e, nell'anno in questione, versato contributi per un importo di almeno 1028 franchi, i contributi dell'ex moglie sarebbero stati considerati pagati per l'intero anno (v. N. 2071 segg.). Questo non è il caso nel presente esempio. L'ex moglie è quindi tenuta a versare i contributi.
- Poiché l'attività è svolta al 20 per cento, «non è considerata come esercitata a tempo pieno» (v. N. 2039). Bisogna quindi eseguire un calcolo comparativo:
- a) Contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa: Reddito da attività lucrativa da aprile a dicembre: 9 x 800 franchi = 7200 franchi

Contributi: 7200 franchi x 10,6 % = 763.20 franchi

- b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa: Per l'intero anno in cui è stato pronunciato il divorzio sono determinanti la sostanza e il reddito conseguito in forma di rendita individuali (v. N. 2079):
- sostanza determinante: 1 000 000 franchi
- reddito determinante conseguito in forma di rendita: 20 x 3 x 3500 franchi +

20 x 9 x 3000 franchi = 750 000 franchi

La base di calcolo è quindi di 1 750 000 franchi. Il contributo dovuto secondo la tabella contributiva ammonta a 3582.80 franchi.

c) Confronto: 3582.80 franchi : 2 > 763.20 franchi \rightarrow L'ex moglie deve versare i contributi come una persona senza attività lucrativa.

Esempio 2: attività a tempo parziale 1/23

Una partner registrata diventa vedova a marzo. Il giorno del decesso la sostanza delle partner registrate ammontava a 1 milione di franchi e il loro reddito conseguito in forma di rendita a 10 000 franchi mensili. Dal decesso della partner, la partner superstite percepisce un reddito conseguito in forma di rendita di 5000 franchi mensili. Al 31 dicembre la sua sostanza ammonta a 200 000 franchi. Durante l'intero anno civile percepisce una retribuzione di 1000 franchi mensili per lo svolgimento di un'attività accessoria.

Osservazioni preliminari:

- Se la partner deceduta avesse esercitato un'attività lucrativa e versato nell'anno del decesso contributi per un importo di almeno 1028 franchi l'anno, i contributi della partner sarebbero stati considerati pagati (v. N. 2071 segg.). Questo non è il caso nel presente esempio. La partner è quindi tenuta a versare i contributi.
- Poiché l'attività svolta è accessoria, «non è considerata come esercitata a tempo pieno» (v. N. 2039). Bisogna quindi eseguire un calcolo comparativo:
- a) Contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa: Reddito da attività lucrativa da gennaio a dicembre: 12 x 1000 franchi = 12 000 franchi.

Contributi: 12 000 franchi x 10,6 % = 1272 franchi

b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa (v. N. 2079):

- 1. Contributi da gennaio a marzo (giorno del decesso)
- ½ della sostanza delle partner al giorno del decesso: 500 000 franchi
- e $\frac{1}{2}$ del reddito conseguito in forma di rendita dalle partner: 5000 x 12 x 20 = 1 200 000

Totale: 1 700 000 fran-

chi

Contributo annuo: 3476.80 fran-

chi

Pro rata per 3 mesi: 869.10 fran-

chi

(contributo trimestrale secondo tabella)

- 2. Contributi da aprile a dicembre (a partire dal giorno del decesso)
- Sostanza della partner superstite al 31 dicembre: 200 000 franchi
- e reddito conseguito in forma di rendita dalla partner superstite: $5000 \times 12 \times 20 = 1200000$

Totale: 1 400 000 fran-

chi

Contributo annuo: 2840.80 fran-

chi

Pro rata per 9 mesi: 2130.30 fran-

chi

(secondo tabella)

Totale dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa: 869.10 + 2130.30 = 2 999.40 franchi

c) Confronto: 2 999.40 franchi : 2 > 1272 franchi → La partner registrata deve pagare i contributi come una persona senza attività lucrativa.

Esempio 3: pensionamento anticipato 1/23

Una sessantenne sposata beneficia di un pensionamento anticipato dalla fine del mese di aprile. Dal mese di maggio riceve un reddito conseguito in forma di rendita di 10 000 franchi mensili. La sostanza della coppia ammonta a 400 000 franchi. Da gennaio ad aprile essa ha guadagnato 48 000 franchi (12 000 franchi mensili).

- a) Contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa: 10,6 % di 48 000 franchi = 5088 franchi.
- b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa: Sono determinanti la metà della sostanza della coppia e la metà del reddito conseguito in forma di rendita dalla coppia durante l'anno di contribuzione: (400 000 franchi : 2) + (20 x 8 x 10 000 franchi) : 2 = 200 000 franchi + 800 000 franchi = 1 000 000 franchi. A questo importo corrisponde un contributo annuale di 1992.80 franchi.
- c) Confronto: 1992.80 franchi : 2 < 5088 franchi → Essa è tenuta a versare i contributi come persona esercitante un'attività lucrativa.

Esempio 4: attività a tempo parziale 1/23

Per tutto l'anno in questione una donna nubile ha guadagnato 10 000 franchi per la sua attività indipendente di interprete. Dispone di una sostanza di 40 000 franchi e riceve una rendita di uno Stato estero di 1500 franchi mensili.

- a) Contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa: 5,371 % di 10 000 franchi = *537 franchi*.
- b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa: 40 000 franchi + 20 x 12 x 1500 franchi = 400 000 franchi. A questo importo corrisponde un contributo annuale di 720.80 franchi.
- c) Confronto: 720.80 franchi : 2 < 537 franchi → Essa è tenuta a versare i contributi quale persona esercitante un'attività lucrativa.

Esempio 5: raggiungimento dell'età pensionabile 1/23

Ad agosto un uomo sposato raggiunge l'età pensionabile. Fino alla fine di maggio ha esercitato un'attività lucrativa e versato contributi per un importo di 3000 franchi. Al 31 dicembre la sostanza della coppia ammonta a 680 000 franchi. Non è percepito alcun reddito in forma di rendita.

Poiché il marito ha svolto un'attività lucrativa durante meno di sei mesi (3/4 della durata dell'obbligo contributivo di otto mesi), è considerato come persona non esercitante durevolmente un'attività lucrativa (v. N. 2037). Bisogna quindi eseguire un calcolo comparativo:

- a) Contributi dovuti come persona esercitante un'attività lucrativa: 3000 franchi
- b) Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa: Per il calcolo dei contributi dovuti dal coniuge come persona senza attività lucrativa è determinante la metà della sostanza della coppia, ossia 340 000 franchi. Il contributo annuo dovuto su questa base secondo la tabella dei contributi ammonta a

614.80 franchi. Poiché egli è tenuto a versare i contributi durante otto mesi, ossia meno di un anno, il contributo dovuto in qualità di persona senza attività lucrativa ammonta a 409.60 franchi.

c) Confronto: 409.60 franchi : 2 < 3000 franchi → Egli è tenuto a versare i contributi come persona esercitante un'attività lucrativa.

Esempio 6: raggiungimento dell'età pensionabile 1/23

Ad aprile un uomo in unione domestica registrata raggiunge l'età pensionabile. Per tutto l'anno lavora al 20 per cento e paga mensilmente contributi per un importo di 80 franchi. La sostanza della coppia al 31 dicembre ammonta a 2 000 000 franchi. La coppia non percepisce alcun reddito sotto forma di rendita.

Poiché l'assicurato in questione era occupato a meno del 50 per cento, l'attività lucrativa non è considerata come esercitata a tempo pieno (v. N. 2039). Pertanto occorre procedere a un calcolo comparativo:

a) Contributi dovuti sul reddito da attività lucrativa:

va tenuto conto solo dei contributi pagati sul reddito da attività lucrativa fino alla fine del mese in cui è stata raggiunta l'età pensionabile. L'assicurato ha versato 80 franchi di contributi per quattro mesi, dunque un totale di 320 franchi.

b) Contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa:

è determinante la metà della sostanza della coppia, dunque 1 000 000 franchi. Su questa base, secondo la tabella si ottiene un contributo annuo di 1992.80 franchi. Dato che l'obbligo contributivo era di quattro mesi, dunque inferiore a un anno, il contributo dovuto come persona senza attività lucrativa ammonterebbe a 664.40 franchi.

c) Calcolo comparativo: 664.40 franchi : 2 > 320 franchi \rightarrow L'assicurato in questione è soggetto all'obbligo contributivo come una persona senza attività lucrativa.